



Comitato Regionale Campania

Corte Sportiva di Appello

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 2364 del 13.06.2026

Corte Sportiva di Appello n.45

Seduta del giorno 13.06.2026

Presidente: avv. Domenico Pennelli;

Componenti: avv. Angelo Annicchiario, avv. Giancarlo Borrelli, avv. Vincenzo Vivis

Visto il reclamo presentato dalla società ASD Polisportiva Folgore Nocera avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale di cui al C.U. n° 2359 del 12/06/2026, relativo alla gara n° 9474 del campionato di categoria Divisione regionale 1 con il quale è stata comminata la squalifica all'atleta Alessandro Salvatore per 2 gare per comportamento minaccioso, intimidatorio e/o violento a livello di tentativo nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco [art. 33,3/1c RG];

Sentito telefonicamente il primo arbitro sig. Davide Vardaro il quale, integrando e meglio precisando quanto riportato nell'allegato al rapporto arbitrale, ha riferito che, dopo il fallo antisportivo sanzionato all'atleta Alessandro Salvatore, ha visto quest'ultimo avvicinarsi ad un atleta della squadra avversaria, senza che tra i due vi fosse alcun contatto, né alcun intento aggressivo e/o minaccioso.

Sentito personalmente l'atleta Alessandro Salvatore, assistito dall'avv. Boccia, il quale, riportandosi integralmente ai motivi di ricorso, ha insistito, unitamente al legale, per l'assoluta insussistenza della condotta contestata.

TANTO PREMESSO

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

- accertata la ricostruzione dei fatti;
- letto il rapporto arbitrale;
- ascoltati il primo arbitro ed il tesserato, unitamente al proprio legale;
- verificato che il comportamento contestato al tesserato Alessandro Salvatore, in considerazione di quanto precisato e dichiarato dal primo arbitro, ben può configurare la diversa ipotesi di cui all'art. 33, 2 1b, (ovvero "comportamento scorretto, non in fase di gioco")

PQM

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale riforma del provvedimento impugnato, applica la sola sanzione della deplorazione (art. 33, 2 1b).

Conferma nel resto.

Dispone incamerarsi il 50% della tassa reclamo.

Napoli, 13 giugno 2026

Il Presidente
Avv. Domenico Pennelli